TARIFFA STANDARD
INCLUSO ASSISTENZA CYBER

Massimale singolo				Massimale studio	
Fascia	**350.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
fatturato da 0 a 30000	250,00 €	270,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00 €
fatturato da 30001 a 70000	0,00 €	350,00 €	410,00 €	560,00 €	650,00 €
fatturato da 70001 a 150000	0,00 €	0,00 €	590,00 €	760,00 €	810,00 €
fatturato da 150001 a 300000	0,00 €	0,00 €	962,00 €	1.230,00 €	1.320,00 €
fatturato da 300001 a 500000	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.590,00 €	1.670,00 €
fatturato da 500001 a 1000000	0,00 €	0,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €

Altre configurazioni					
Franchigia		500,00 €			1.000,00 €
Sconto giovani		20,00 %			

CONVENZIONE ORDINE AVVOCATI ROMA E MILANO
INCLUSO ASSISTENZA CYBER

Massimale singolo				Massimale studio	
Fascia	**350.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
fatturato da 0 a 30000	130,00 €	150,00	210,00 €	0,00 €	0,00 €
fatturato da 30001 a 70000	0,00 €	190,00 €	230,00 €	480,00 €	570,00 €
fatturato da 70001 a 150000	0,00 €	0,00 €	475,00 €	670,00 €	710,00 €
fatturato da 150001 a 300000	0,00 €	0,00 €	740,00 €	1.060,00 €	1.140,00 €
fatturato da 300001 a 500000	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.430,00 €	1.590,00 €
fatturato da 500001 a 1000000	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €

Altre configurazioni					
Franchigia		500,00 €			1.000,00 €
Sconto giovani		20,00 %			

ESTENSIONI A PAGAMENTO	
PREMIO AGGIUNTIVO 100,00	**PREMIO AGGIUNTIVO 200,00**
	Estensione valida con massimale del 50% e comunque non superiore a 2.000.000 €, con scoperto 10% minimo 2.000 € massimo 20.000 €
Estensione Funzioni Pubbliche (Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario giudiziale e liquidatore, funzioni di Giudice di Pace, componente Commissioni Tributarie, esecuzioni immobiliari, Custode Giudiziario	**Estensione Sindaco, revisore Legale, e membro di ODV**

RICHIEDI EMISSIONE

È assicurata la Responsabilità Civile per:
Danni a Terzi da esercizio dell'attività professionale (RC Professionale) comprese: consulenza fiscale, tenuta dellacontabilità obbligatoria, revisore enti locali, funzioni di arbitro, tutore o protutore di minori o interdetti, amministratore disostegno o di condomini, componente di consigli di amministrazione come avvocato, membro della commissione tributaria (solo per responsabilità ai sensi della legge 117/1988), mediatore e conciliatore; reato colposo o intenzionale di collaboratori, professionisti, dipendenti e sostituti; perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, titoli e denaro (anche se furto, rapina o incendio); danni per violazione del Codice della privacy; danni da interruzione o sospensione di attività di terzi. La responsabilità solidale è inclusa. Per le attività sotto forma di società o società associate tra professionisti, è inclusa la responsabilità dei membri per le attività svolte con un numero di partita IVA personale. Sono coperti i costi per la perdita di una persona chiave, quelli per il ripristino della reputazione dell'Assicurato e i costi sostenuti per precedere o mitigare le conseguenze di errori professionali.
Danni a Terzi da esercizio e conduzione dei locali ove si svolge l'attività, comprese attrezzature (RC).
Infortuni causati a prestatori di lavoro, se responsabile l'Assicurato (RCO), compresa la rivalsa INAIL.
Azioni di rivalsa dell'I.N.P.S. (ex art. 14 Legge 222 del 1984), in riferimento alle garanzie RC e RCO.
Danni da uso di veicoli condotti dai dipendenti dell'Assicurato nello svolgimentodelle loro mansioni, per la responsabilità in capoall'Assicurato se non proprietario di detti veicoli.
Per la RC Professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute dall'assicurato per la prima volta nel periodo di assicurazione e denunciate nel medesimo periodo per fatti commessi in tale periodo (Claims Made) o per fatti accaduti nel periodo di retroattività (periodo di durata illimitata anteriore alla data di effetto della polizza) non conosciuti alla data di effetto della polizza.
In caso di cessazione dell'attività professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento pervenute nei 10 anni successivi (c.d. Postuma), purché per fatti accaduti durante la validità della polizza.

Le seguenti garanzie possono anche essere assicurate con pacchetti opzionali:
A. Funzioni pubbliche (incluso fiduciario fallimentare, commissario giudiziario o liquidatore, giustizia della pace, pretore onorario, magistratura onoraria, membro della commissione tributaria, esecuzioni immobiliari, tutore giudiziario).
B. Attività di direttore, revisore dei conti, membro del comitato di gestione o controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza.



LEVEL INS AGENCY

Assicurazione

Responsabilità civile professionale

per avvocati, studi legali
associati e società di professionisti

con Cyber Assistance inclusa

CYBER ASSISTANCE

Lev Ins Insurance Company offre l'innovativo prodotto Cyber Assistance per fornire la massima protezione da qualsiasi rischio nel campo informatico. Le soluzioni di sicurezza incluse in questo pacchetto sono state sviluppate da professionisti informatici bulgari che hanno utilizzato il meglio del know-how israeliano.

NAVIGAZIONE SICURA



NAVIGAZIONE SICURA

Internet sicuro vi aiuterà ad evitare i malware e siti pericolosi che cercano di sottrarre le vostre informazioni personali.



TUTELA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

Internet sicuro protegge le vostre informazioni personali dagli strumenti di monitoraggio che si nascondono ovunque su Internet.



BLOCCO DELLE PUBBLICITÀ

Internet sicuro si occuperà dei fastidiosi banner, pop-up pubblicitari e video in auto play.

Mentre navighiamo su Internet, migliaia di strumenti di monitoraggio tengono traccia delle nostre ricerche e segnano ciò che ci piace visualizzare e leggere per poi vendere queste informazioni a grandi aziende che ci bersagliano con contenuti mirati.
Crediamo che l'uomo sia più di un "profilo d'acquirente" e che merita di avere il controllo sulle informazioni che vengono raccolte.

E-MAIL SICURA

Una su ogni 412 e-mail viene infettata da un virus. 7 710 organizzazioni di tutto il mondo sono diventate vittime di un attacco di hacker via e-mail. Le minacce alla sicurezza dei nostri dati e sistemi sono già così importanti che abbiamo bisogno di una soluzione che ci protegga in tempo reale.



CORRISPONDENZA CRIPTATA

Tutta la vostra corrispondenza sarà criptata, in questo modo le vostre mail rimaranno visibili solo a voi ed ai loro destinatari.



IN TEMPO REALE

Una soluzione rivoluzionaria per la vostra tutela che riconosce gli attacchi prima che arrivino alla vostra e-mail.



TUTELA DA SPAM, PHISHING, MALWARE E VIRUS

I nostri data base di malware sono continuamente aggiornati per garantire la tutela anche dai pericoli più recenti.

LEVEL INS AGENCY

Numero di Emergenza



Siamo online 24/7, perché le minacce su Internet non hanno giorni di riposo. I nostri esperti certificati presso la Security Operations Center sono a vostra disposizione per risolvere qualsiasi problema nel campo della sicurezza informatica.

800 200 666

Perché ciò che conta è il tempo che intercorre tra l'attacco e la vostra reazione!

Cyber Formazione



Nell'epoca della digitalizzazione, la formazione continua è l'unico modo per prevenire le minacce sempre più grandi. Ecco perché Lev Ins Insurance Company fornisce materiale di formazione digitale sviluppato dall'esperto israeliano di sicurezza informatica Oren Elimelech.

Cyber Guida



Sviluppata in un linguaggio semplice e comprensibile, la guida sulla sicurezza informatica di Lev Ins Insurance Company vi consentirà di migliorare la vostra sicurezza informatica in pochi semplici passaggi. Vi consentirà di valutare in autonomia il vostro livello di sicurezza e di proteggere i vostri computer, rete e i vostri dati e password importanti.

Si sono già fidati di noi:

CERN

vodafone

AMUSE

Vertafore

levelinsagency.it

LA STORIA DELLA RIVOLUZIONARIA SOLUZIONE DI SICUREZZA

Oren Elimelech è un esperto di sicurezza e antiterrorismo di fama mondiale. Consigliere del governo di Israele. Le sue soluzioni di sicurezza sono state usate da giganti globali come Vodafone, Amuse, Vertafore e persino il CERN.



Insieme ai professionisti informatici bulgari, ha sviluppato una vasta gamma di prodotti di sicurezza che soddisfano gli standard internazionali e possono proteggerti dalle minacce online.

Oren Elimelech ha selezionato Lev Ins Insurance Company unico partner in tutta Europa. In Italia, potete acquistare acquistare i suoi prodotti e servizi tramite Level Ins Agency.

Affidati alla sua esperienza e competenza per proteggere i vostri sistemi informatici e migliorare la vostra sicurezza e tranquillità. online.

“ Noi precediamo gli eventi! ”



Indirizzo
Via Ludovisi, 36
00187 Roma, Italia

Contatto
tel: +39 06 97859922
e-mail: info@levelinsagency.it
www.levelinsagency.it

Numero Verde
800 200 666

LEVEL INS AGENCY

Assicurazione

Responsabilità Civile Professionale

24/7

800 200 666



per avvocati, studi legali
associati e società di professionisti

con Cyber Service Inclusa

Il presente Set Informativo composto da:

Documento informativo precontrattuale (DIP Danni)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni Generali di Assicurazione con Glossario

INFORMATIVA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Edizione gennaio 2020

INSURANCE COMPANY
LEV INS
ACTIVE SECURITY

Assicurazione per la Responsabilità Civile degli Avvocati
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Lev Ins Insurance Company AD **Prodotto: "Professione Avvocati"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?
Questa polizza assicura (con forma Claims Made) gli Avvocati (compresi i collaboratori e dipendenti) per la responsabilità civile professionale, nonché per danni ai prestatori di lavoro (RCO) e la responsabilità civile da conduzione dei locali.

Che cosa è assicurato ?
È assicurata la Responsabilità Civile per:

- ✓ Danni a Terzi da esercizio dell'attività professionale (RC Professionale) comprese: consulenza fiscale, tenuta della contabilità obbligatoria, revisore enti locali, funzioni di arbitro, tutore o protutore di minori o interdetti, amministratore di sostegno o di condomini, componente di consigli di amministrazione come avvocato, membro di commissione tributaria (solo per responsabilità ex legge 117/1988), mediatore e conciliatore; fatto colposo o doloso di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali; perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, titoli e denaro (anche se per furto, rapina o incendio); danni per violazione del Codice Privacy; danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi. È compresa la responsabilità solidale. Per attività in forma di Studio associato o società tra professionisti, è compresa la responsabilità dei soci per attività svolta con partita IVA personale. Sono coperte le spese per la perdita di una persona chiave, quelle per il ripristino della reputazione dell'Assicurato, ed i costi sostenuti per prevenire o mitigare conseguenze di errori professionali
- ✓ Danni a Terzi da esercizio e conduzione dei locali ove si svolge l'attività, comprese attrezzature (RCT)
- ✓ Infortuni causati a prestatori di lavoro, se responsabile l'Assicurato (RCO), compresa la rivalsa INAIL
- ✓ Azioni di rivalsa dell'I.N.P.S. (ex art. 14 Legge 222 del 1984), in riferimento alle garanzie RCT e RCO
- ✓ Danni da uso di veicoli condotti dai dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni, per la responsabilità in capo all'Assicurato se non proprietario di detti veicoli.

Per la RC Professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute dall'assicurato per la prima volta nel periodo di assicurazione e denunciate nel medesimo periodo per fatti commessi in tale periodo (Claims Made) o per fatti accaduti nel periodo di retroattività (periodo di durata illimitata anteriore alla data di effetto della polizza) non conosciuti alla data di effetto della polizza. In caso di cessazione dell'attività professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento pervenute nei 10 anni successivi (c.d. Postuma), purché per fatti accaduti durante la validità della polizza.

Possono essere assicurate, con pacchetti opzionali, anche le seguenti garanzie:
A. Funzioni Pubbliche (compresi Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale o Liquidatore, Giudice di Pace, Pretore Onorario, Magistratura Onoraria, componente di Commissione Tributaria, esecuzioni immobiliari, Custode giudiziario)
B. Attività di Amministratore, Sindaco, Membro del Comitato di Gestione o di Controllo, Membro dell'Organismo di Vigilanza (se fatturato non eccede il 30% del totale).

Che cosa non è assicurato ?
La Polizza non assicura la Responsabilità per danni:

- ✘ in occasione di guerre, rivoluzioni, insurrezione, nazionalizzazioni, atti di terrorismo e simili eventi
- ✘ collegati ad attività nucleari, o da inquinamento
- ✘ da circolazione su strade pubbliche di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore, aeromobili
- ✘ da interruzione/deviazione di corsi d'acqua
- ✘ relativi a fatti commessi quando, per motivi disciplinari, l'Assicurato è sospeso, inabilitato, destituito dall'attività professionale
- ✘ relativi a cittadini, società o governi dei paesi nei cui confronti sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC, né la Compagnia pagherà somme a persone fisiche o giuridiche soggette ad embargo o sanzioni da ONU, UE, USA

Non sono considerati terzi (e non sono garantiti):

- ✘ coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, parenti, affini con lui conviventi; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, amministratore (nel caso di persona giuridica); collaboratori, dipendenti, praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato

Per la garanzia RC Professionale sono esclusi anche i sinistri:

- ✘ per attività diversa da quella indicata in Polizza o inerenti attività di controllo e certificazione dei bilanci di società quotate in Borsa
- ✘ inerenti attività di Sindaco, Revisore dei conti (salvo non sia operante la garanzia opzionale B), Amministratore di Società/Enti (salvo quanto previsto nella garanzia RC Professionale
- ✘ per attività di Centri autorizzati di assistenza fiscale
- ✘ relativi a dichiarazioni di impegno o garanzie fornite in relazione a disponibilità fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, investimenti e che abbiano nel tempo un valore economico certo o un tasso di rendimento, interesse
- ✘ derivanti da danni punitivi o simili
- ✘ riguardanti penalità contrattuali, sanzioni, multe, ammende, sanzioni amministrative verso l'Assicurato; compensi ricevuti dall'Assicurato
- ✘ per atti dolosi o fraudolenti, salvo gli atti dolosi dei dipendenti di cui debba rispondere l'Assicurato
- ✘ per risarcimenti, situazioni, circostanze già note o denunciate al precedente assicuratore

- ✘ per richieste di risarcimento fatte fuori dal territorio italiano e in particolare fatte in/sotto la giurisdizione di USA o Canada, pronunce giudiziarie ottenute in tribunali/Corti degli USA o Canada (e territori sotto la loro giurisdizione)
- ✘ danni a clienti conseguenti a certificazione tributaria o ad apposizione di visto di conformità
- ✘ Per la garanzia RCT sono esclusi anche i danni:
- ✘ alle opere edili in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni/attrezzature utilizzate per l'attività
- ✘ cagionati da merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da macchine, opere, installazioni e conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, posa in opera
- ✘ da circolazione su strade pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore, aeromobili
- ✘ da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti condotti o azionati da persona inferiore a 16 anni
- ✘ a cose causati da assestamento/vibrazioni terreno o derivanti da gelo/umidità/stillicidio/insalubrità dei locali
- ✘ derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali
- ✘ da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili Non sono considerati terzi (e non sono garantiti) per la RCO:
- ✘ per lesioni corporali: lavoratori parasubordinati e lavoratori interinali, che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato
- ✘ Per la garanzia RCO sono esclusi anche:
- ✘ i danni da detenzione/impiego di esplosivi, mine e simili
- ✘ le malattie professionali.

Per le garanzie opzionali A e B sono previste esclusioni specifiche come da sezione Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

Ci sono limiti di copertura ?

! La Garanzia RC Professionale opera nei limiti del massimale minimo di legge pari a 350.000 euro (elevabile fino a 1.000.000 euro) per sinistro e anno, in caso di attività svolta in forma individuale; con un minimo di 1.000.000 euro (elevabile a 2.000.000 di euro) per sinistro e
2.000.000 euro (elevabile a 4.000.000 euro) per anno, in caso di attività svolta in forma collettiva (Studio Associato), con applicazione di eventuali franchigie, riportate nella Scheda di Polizza.

! Sono previsti sottolimiti, scoperti o franchigie per talune prestazioni della RC Professionale, riportati agli Articoli 17, 28, 29, 30, per la RCT e RCO all'Articolo 33 e per le Garanzie Opzionali A e B nella sezione Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

! Nei casi di morte o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte, l'assicurazione cessa automaticamente, salva la richiesta di Postuma.

Dove vale la copertura ?

✓ L'assicurazione vale per attività professionale svolta nella Repubblica Italiana.
✓ Il Contraente deve avere sede legale in Italia e lo Studio Professionale deve essere ubicato in Italia.

Che obblighi ho ?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
- In caso di Sinistro devi denunciarlo entro 10 giorni (da quando ne hai avuto conoscenza) alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. attuando azioni di mitigazione). Diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Devi comunicare tempestivamente alla Compagnia la cessazione dell'attività e la richiesta di Postuma (regolando il relativo premio aggiuntivo). Prima di ogni rinnovo devi comunicare il fatturato a consuntivo per verificare se è modificato lo scaglione di fatturato sul quale è stato calcolato il premio; nel caso devi sostituire la Polizza e pagare il nuovo premio.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l'assicurato l'azione di risarcimento.

Quando e come devo pagare ?

Il premio devi pagarlo prima della data di decorrenza della polizza per l'intero anno. Il premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Dato che la polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo. Puoi pagare il premio con assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico. Non è possibile pagare in contanti.
Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura dura un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. La copertura si
rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Come posso disdire la polizza ?

Se sei un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto ti è stato venduto a distanza, hai tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo. Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima di tale scadenza. Puoi anche disdettare la polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione per la Responsabilità Civile degli Avvocati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

LEV INS Insurance Company AD

Prodotto "Professionale Avvocati" – Ed. 01/2020

01/01/2020 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lev Ins Insurance Company AD
67A Simeonovsko Shose
Blvd 1700 Sofia Bulgaria
Tel. +35928055333
sito internet: https://www.lev-ins.com; e-mail: info@lev-ins.com PEC: levins@pec.it

Lev Ins Insurance Company AD - Impresa autorizzata VAT/UIC BG 121130788 INS.COD.BG-22-12744/2001 abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia iscrizione nell'elenco II dell'albo delle Imprese di Assicurazioni in data 16/12/2013 al n. II. 01243, codice IVASS Imprese 40542.
Autorizzata ai rami 1,3,8,9,13,15 R.E.A. n. 54871 ed in regola con il disposto della legge 10/06/1982 n.348.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 31/12/2017 il patrimonio netto della Società ammonta a 111,963 milioni di euro : la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 22,139 e a 68,863 milioni di euro. Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1.1

Che cosa è assicurato?

Tutte le garanzie a seguire sono prestate fino all'occorrenza dei massimali indicati nel Dip Danni.

RC PROFESSIONALE
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento per qualsiasi danno involontariamente cagionato a terzi derivante da atto illecito (anche in caso di colpa grave), di cui sia civilmente responsabile nell'esercizio della propria attività come definite in polizza.

I massimali minimi di copertura previsti dalla legge sono definiti in base al fatturato annuo, alla dimensione dello studio e al numero di professionisti impegnati all'interno della struttura.Al Contraente è data la possibilità di richiedere limiti superiori ai minimi previsti di legge.

RC GENERALE
L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi (considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria), nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali (RCT Conduzione dei locali adibiti ad uffici) e alla responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO). RCT e RCO valgono altresì per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e per la Committenza Auto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:	
Funzioni pubbliche	*La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:* *1. All'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;* *2. All'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;* *3. All'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi;* *4. All'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005*
Attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza	*La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:* *1. All'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;* *2. All'involontaria violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alla esplicazione delle funzioni di Sindaco effettivo o supplente e/o di revisore contabile di Società, associazioni, fondazioni ed enti similari. La garanzia è prestata anche per le perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi sindacali affidati a collaboratori e/o dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad Albi Professionali, purché facciano parte di Collegi Sindacali nei quali l'Assicurato è Presidente o componente;* *3. All'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Comitato di Gestione e Controllo;* *4. All'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Organismi di Vigilanza (L. 231/2001).* *Fermo il massimale di polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip Danni, si precisa che le coperture assicurative, di seguito riportate, non assicurano inoltre:* ***Attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza (Garanzia Opzionale):*** - *Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società;* - *Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.*

Ci sono limiti di copertura?

RC PROFESSIONALE

La Garanzia RC Professionale opera nei limiti del massimale minimo di legge pari a 350.000 euro (elevabile fino a 1.000.000 euro) per sinistro e anno, in caso di attività svolta in forma individuale; con un minimo di 1.000.000 euro (elevabile a 2.000.000 di euro) per sinistro e 2.000.000 euro (elevabile a 4.000.000 euro) per anno, in caso di attività svolta in forma collettiva (Studio Associato), con applicazione di eventuali franchigie, riportate nella Scheda di Polizza.

***Sono previsti sottolimiti, scoperti o franchigie per talune prestazioni della RC Professionale**:*

- *Perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente, anche se derivanti da furto, rapina, incendio:*
sottolimite di € 150.000,00 per sinistro e per anno con scoperto del 10% e il minimo di € 500,00.
- *Errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione)*
- *30% del massimale indicato in polizza con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno*
- *Perdita di una persona chiave*
sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno con Franchigia di € 500,00 per sinistro.
- *Art. 29) Spese per il ripristino della reputazione*
sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro.
- *Art. 30) Spese di salvataggio*
sottolimite di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00 per sinistro

RC GENERALE

- *RCT Conduzione dei locali adibiti ad uffici*
- *Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a Terzi pari a € 250,00*
- *Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)*
- *Per i danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al punto sopra il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.*
- *La garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.*

ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE, SINDACO, MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE O DI CONTROLLO, MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (Garanzia Opzionale)

La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	***RC PROFESSIONALE – RC GENERALE*** ***Denuncia di sinistro:*** *L'Assicurato deve far denuncia scritta all'Impresa di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.* *Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro sono a carico dell'Impresa entro il limite del 25% del Massimale garantito.* *Per la denuncia di sinistro scrivere a Levi ns insurance company Ad 67° Simeonovsko shose Blvd 1700 Sofia Bulgaria In Italia a Gianosi Srl Via Agostino Magliani 78/80 00148 Roma Tel 0643414183 -mail info@gianosi.it.* *Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Articoli 4, 8, 16 delle Condizioni di Assicurazione.*
	Assistenza diretta/ in convenzione: *Non prevista la fornitura di prestazioni direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.*
	Gestione da parte di altre imprese: *Non è prevista la gestione diretta del sinistro da parte di altre compagnie.*
	Prescrizione: • *il diritto della Compagnia al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;* *i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*
Dichiarazioni inesatte o reticenti	*Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel Modulo di Proposta (e relativi allegati) recante la data citata in Specifica, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Compagnia, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.*
Obblighi dell'impresa	*La Compagnia si impegna a pagare all'assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell'importo dello stesso.*

Quando e come devo pagare?

Premio	*Il pagamento del Premio deve essere effettuato prima della data di decorrenza della polizza per l'intero anno . dato che la polizza prevede il tacito rinnovo , ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo. Il Pagamento del premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;* *Il premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% per le garanzie RC Professionale, RC Generale.* *L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione*

	presso la rete di vendita dell'impresa medesima. - *Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing*
Rimborso	*Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22) delle Condizioni di Assicurazione ed il rateo di premio imponibile relativo al periodo di assicurazione non decorso, verrà dalla Compagnia messo a disposizione di chi di diritto, esclusi i casi di radiazione e/o destituzione dall'Albo Professionale.*



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	*Il presente contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rinnovo.* *In assenza di disdetta dal contratto da inviarsi con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione.* *- Lettera raccomandata A/R all'indirizzo di Direzione* *- Lettera raccomandata A/R all'indirizzo dell'intermediario* *E-mail : info @lev-ins.com-levins@pec.it*
Sospensione	*Non è prevista la sospensione delle garanzie assicurative.*



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	*L'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell'Assicurato, della Polizza.*
Risoluzione	*Salvo la disdetta da ambo le parti nei termini previsti è prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi:* - *Cessazione dell'attività:* *Il contratto assicurativo si intende risolto a nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato salva la facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi eredi di richiedere la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi per un periodo di anni 10 (dieci), sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatosi prima della cessazione dell'attività. Si rimanda alle disposizioni cui all'art.22) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio su massimali, modalità e importo da corrispondere per l'attivazione.*



A chi è rivolto questo prodotto?

Avvocati (compresi i collaboratori e dipendenti) in forma individuale o in forma di studio associato.



Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore , pari al 22,25% per le garanzie RC Professionale, Rc Generale. L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima. Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20% del premio imponibile di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a* ***Ufficio Reclami – Lev Ins Insurance Company Ad*** *- Sofia (Bulgaria)67° Simeonovsko shose Blvd 1700* *+35928055333 – Email :levins@pec.it* *Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.* *La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.* *Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli* ***Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori*** *e degli* ***Intermediari a titolo accessorio****, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo.*

	*Nel caso di reclami relativi al comportamento degli **altri intermediari (Broker) e loro dipendenti/collaboratori**, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.* *In caso di **rapporti di libera collaborazione** ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un'Agenzia, sono gestiti dall'impresa preponente.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** . Info su: **www.ivass.it***
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98).* *La Mediazione è **obbligatoria e condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.* *La Negoziazione Assistita è **obbligatoria e condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- *La polizza **non** prevede il ricorso all'**Arbitrato.*** - *Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.*

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato

Professione Avvocato



NOTA INFORMATIVA- GLOSSARIO

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A1. Informazioni generali

LEV INS INSURANCE COMPANY AD con sede in Sofia (Bulgaria) - 67 A Simeonovsko shose Blvd 1700 – Tel +35928055333 - Fax +359(0)29522481 – WEBSITE www.lev-ins.com; E-MAIL - info@lev-ins.com - PEC levins@pec.it

LEV INS INSURANCE COMPANY AD, Partita IVA BG121130788, è una società iscritta nel Registro Imprese di Bulgaria n 121130788 - Codice fiscale 97827820586 e numero di iscrizione II.01243 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane in data 16/12/2013.

A2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 31/12/2017, il patrimonio netto della Società **ammonta a 111,963 milioni di Euro**; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 22,139 e a 68,863 milioni di Euro.
Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1.1

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

B1. Informazioni sul contratto.

La polizza è di durata annuale con tacito rinnovo. **Avvertenza**: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 30gg prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.

B2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per Danni causati a **Terzi**, commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale, così come previsto dagli Articoli 16 e 32 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti casi di **limitazioni** ed **esclusioni** ovvero di condizioni di **sospensione** della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di
risarcimento entro il **Massimale** convenuto.
Per **Massimale** si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l'Impresa presta l'assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio

Qualora sia convenuto in Polizza un massimale pari a € 2.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione, l'Impresa risponde nel limite di € 2.000.000,00, indipendentemente dal fatto che siano pervenute nel medesimo Periodo di Assicurazione due richieste di risarcimento rispettivamente di € 1.700.000,00 e di € 500.000,00 il cui ammontare complessivo sarebbe di € 2.200.000,00.

AVVERTENZA:

Per i rischi della Responsabilità Civile l'Impresa può prevedere l'applicazione di una **Franchigia** secondo quanto stabilito nella Scheda di Polizza. Per Franchigia si intende l'importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempi

Qualora sia riportata in Scheda di Polizza una Franchigia pari a € 1.000,00 l'Impresa risponde, nel limite del Massimale convenuto, con la detrazione di un importo pari a € 1.000,00, ovvero nel caso di Richiesta di Risarcimento pari a € 10.000,00 l'Indennizzo ammonterà ad € 9.000,00 (10.000,00 – 1.000,00).

3. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle Circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sulle Circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune Circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge.

4. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione scritta di ogni variazione delle Circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio che comporti aggravamento di Rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 66 e 67 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché degli artt. 1897 e 1898 c.c. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio

Qualora l'Assicurato abbia una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l'attività descritta nella scheda di polizza e non comunichi nei termini previsti la variazione di attività che possa comportare un aggravamento del Rischio, incorre nella possibilità che eventuali richieste di risarcimento relative a comportamenti posti in essere successivamente allo svolgimento della nuova attività possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti.

5. Premi

Il Premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione, e deve essere pagato in via anticipata all'Impresa, all'Agenzia /Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto.

Il pagamento del Premio o della rata di Premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità, denaro contante con il limite di 750,000 euro
- Sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;

AVVERTENZA*:* L'Impresa di Assicurazione o l'Intermediario possono concedere specifici sconti tariffari. In tali casi saranno rese disponibili informazioni e condizioni di applicabilità presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

6. Rivalse

AVVERTENZA*: la Rivalsa è un diritto della Compagnia assicuratrice in base al quale la medesima è autorizzata ad agire nei confronti del responsabile del Sinistro al fine di recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.*
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

7. Diritto di recesso

AVVERTENZA: è facoltà delle parti di rescindere annualmente la Polizza stessa previa comunicazione di Recesso da inviarsi a mezzo raccomandata o fax entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.

8. **Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso, contro lo stesso, l'azione.
Essendo il contratto in regime di "**Claims made**" ovvero basato sulla Richiesta di Risarcimento del Terzo danneggiato, le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.
Pertanto terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Impresa.

9. **Legge applicabile al contratto**

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

10. **Regime fiscale**

Per i rischi della Responsabilità Civile, il Premio imponibile è soggetto all'Imposta sulle assicurazioni secondo le aliquote attualmente in vigore: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

C1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: L'assicurato deve far denuncia scritta all'impresa, di ciascun Sinistro entro 10(dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro sono a carico dell'impresa entro il limite del 20% del Massimale garantito.
La gestione dei sinistri è affidata a Gianosi Srl Via Agostino Magliani 78/80 00148 Roma tel 0643414183 - e-mail: info@gianosi.it pec: gianosi@pec.it

C2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti un aspetto del contratto, l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti o l'ammontare dell'indennizzo, devono essere inoltrati per iscritto a **LEV INS INSURANCE COMPANY AD - Servizi Reclami - Sofia (Bulgaria) 67 A Simeonovsko shose Blvd 1700 –**
Tel +35928055333 - Fax +359(0)29522481 - WEB www.lev-ins.com; E-MAIL info@lev-ins.com - PEC levins@pec.it
Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto della documenta- zione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

LEV INS INSURANCE COMPANY SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

LEV INS INSURANCE COMPANY AD
Il Rappresentante
Legale Galabov
Galabin Nikolov

GLOSSARIO

Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:

Assicurato: La persona fisica e/o giuridica che aderisce alla presente polizza e che svolga l'attività professionale di seguito definita.
Si intendono compresi nella definizione di assicurato:
i) il professionista che di volta in volta risulti essere partner/socio dello studio assicurato;
ii) tutti i collaboratori professionali e i dipendenti per la loro attività svolta in nome e per conto del professionista o dello studio assicurato.
Nel caso di studio associato, per Assicurato si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di associati o collaboratori di studio.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione, come definito dall'Art.1882 del Codice Civile.

Attività professionale: Le attività che possono essere svolte dall'esercente legalmente per la professione specificata nella scheda di polizza. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

Atto illecito: a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'assicurato e/o da un membro del suo staff e/o collaboratori;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a Terzi compiuto da un membro dello staff e/o collaboratori dell'assicurato.
Eventuali atti illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.

Polizza /certificato Il documento emesso dalla Compagnia assicuratrice che attesta la garanzia di ciascun Assicurato e che riporta i dati dell'assicurato, il periodo di assicurazione, il Massimale, il premio e condizione.

Circostanza: a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoiconfronti;
d) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più assicurati.

Claims made: Il regime nel quale l'oggetto della garanzia di responsabilità civile è individuato nella Richiesta di Risarcimento del terzo danneggiato. Pertanto le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata della Polizza, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.

Compagnia: La Società assicuratrice che ha assunto il rischio, più semplicemente chiamata anche Società.

Contraente: Il soggetto che stipula la presente Polizza/Convenzione in nome e per conto degli Assicurati.

Danni: Qualsiasi importo che l'assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emessi nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dalla Società con il consenso dell'Assicurato.

Diritto di Ripensamento: La facoltà dell'Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti.

Franchigia : Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Fascicolo Informativo: E' il documento che il Contraente, o suo incaricato, è tenuto a consegnare all'Assicurato prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso disinistro.

Intermediario: L'Intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Polizza al quale il.
Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questa Polizza.

Massimale: L'ammontare, indicato nel certificato che rappresenta l'obbligazione massima della Società per ciascuna perdita ed in aggregato per ciascun periodo di assicurazione compreso il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso).

Modulo questionario: Il modulo questionario necessario per la richiesta di adesione alla presente Polizza da parte dell'Assicurato .

Perdita patrimoniale: Ogni pregiudizio economico causato a Terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone.

Periodo di retroattività: Il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza nel quale la Società prende in considerazione errori e/o omissioni dell'Assicurato che possono generare una richiesta di risarcimento. La Società riterrà valide le richieste di risarcimento denunciate per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione - o il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento - in conseguenza di atti illeciti commessi o che si presuma siano stati perpetrati, nell'ambito del periodo di retroattività.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: Il corrispettivo dovuto dal contraente alla Società.

Richiesta di risarcimento: Qualsiasi azione o procedura anche legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per qualsiasi danno patrimoniale o non patrimoniale, per le quali è prestata l'assicurazione.
Più richieste di risarcimento contestuali riferite o riconducibili al medesimo atto illecito, anche se costituissero perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica richiesta di risarcimento soggetta, in questo caso, ad un unico Massimale ed ad un unico scoperto o franchigia.

Scheda di Polizza: Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza e il Premio imponibile con le relative Imposte Governative.

Sinistro: La richiesta di risarcimento di cui l'assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione in relazione all'attività garantita con la presente polizza.

Società: L'Impresa di Assicurazione LEV INS INSURANCE COMPANY AD

Spese di ripristino della reputazione: Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto della Società, per servizi di pubbliche relazioni volte a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato, in seguito ad una richiesta dirisarcimento.

Terzi: Tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati Terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come da Stato di Famiglia).

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

CONDIZIONI DI CONTRATTO

I. Documentazione per gli Assicurati

In sede di illustrazione della proposta di assicurazione, l'**intermediario** si obbliga a consegnare a ciascun potenziale cliente il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del **Modulo di Adesione**.
Nella stessa sede, il **Contraente** si obbliga a consegnare Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del

D. Lgs.30/06/2003 n 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

II. Modulo Questionario

Ciascun **Assicurato** dovrà compilare in ogni sua parte, datare e sottoscrivere il **Questionario di Adesione**, che formerà parte integrante della **Polizza**, e provvedere al versamento dell'importo dovuto.
In sede di sottoscrizione del Questionario **di Adesione**, l'intermediario si obbliga a raccogliere la sottoscrizione dell'assicurato di avvenuta consegna dell'**Informativa Privacy** e relativo consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza al D.Lgs.30/06/2003 n 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

III. Premio e modalità di pagamento

I premi devono essere pagati presso l'Impresa o all'Intermediario assegnatario del contratto il quale rilascerà certificato di copertura. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o rata di premio sono stati pagati, altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento. Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **quindicesimo giorno** dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di LEV INS INSURANCE COMPANY AD al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

IV. Durata del Contratto

La **Polizza** ha durata annuale con tacito rinnovo.
Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa comunicazione da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale.

Condizioni di Assicurazione

Art. 1) Periodo di assicurazione

Il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno. La polizza avrà effetto dalla data indicata SUL FRONTESPIZIO, con tacito rinnovo.

Art. 2) Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel Modulo questionario (e relativi allegati) recante la data citata in Specifica, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Compagnia, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso dello stesso, cosi come l'omissione da parte dell'Assicurato stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione.

Art. 3) Casi di cessazione dell'assicurazione

Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21), ed il rate o di premio imponibile relativo al periodo di assicurazione non decorso, verrà dalla Compagnia messo a disposizione di chi di diritto , esclusi i casi di radiazione e/o destituzione dall'Albo Professionale.

Art. 4) Coesistenza di altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile l'obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5) Limiti di indennizzo, scoperti, spese

L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle Condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza massima complessiva del Massimale precisata nel certificato di assicurazione e previa deduzione, per ciascun danno, della franchigia ivi indicata.

Sono inoltre a carico della Compagnia, previo suo consenso scritto, le spese sostenute da parte dell'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento o alle azioni promosse contro l'Assicurato stesso, nei limiti previsti dall'art.1917 del Codice Civile.

Restano in ogni caso salve le ipotesi precisate al successivo art. 27). Per ogni altro onere si applica il disposto dell'art. 1917, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 6) Estensione territoriale

La garanzia della presente polizza si intende valida per la repubblica Italiana .

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato è tenuto entro i 10 (dieci) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

a) a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
b) a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
   - il contestato, supposto o potenziale Atto;
   - il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
   - i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
   - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Tali fatti e circostanze, ove comunicate alla Società nei termini di cui sopra, saranno a tutti gli effetti trattate come richieste di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 8) Rinuncia al recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, la Società rinuncia al diritto di recesso dal contratto, nel corso di durata dello stesso che nel periodo di ultrattività.

Art. 9) Diritto di surrogazione

La Compagnia è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art. 16 lett. c), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 12) Esclusioni

Sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:

a) guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;

b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;

Sono inoltre esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:

d): inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

e) ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;

f) qualunque Richiesta di Risarcimento relativa a cittadini, società o governi dei paesi al di fuori del territorio di validità della presente polizza.

Si conviene inoltre che la Società non sarà tenuta:

- al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; oppure,
- al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica. Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con dettieventi.

Art. 13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 14) Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati Terzi:

a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) I collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;

Art. 15) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 16) Oggetto dell'Assicurazione – Avvocato

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attivi tà professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento per qualsiasi danno involontariamente cagionato a terzi derivante da atto illecito (anche in caso di colpa grave), di cui sia civilmente responsabile nell'esercizio della propria attività. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

a) **L'espletamento di consulenza fiscale**, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte
ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;
b) **L'espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale**;
c) **Il fatto colposo e/o doloso di collaboratori,** sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;
d) **Le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti**, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
e) La responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D.lgs. 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per danni causati a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione). La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 30% del massimale indicato in polizza e comunque sino a concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo.
f) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di Terzi connessi

all'attività professionale esercitata.

g) L'attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno.

L'*Assicurazione* vale inoltre:

1. per l'attività dell'*Assicurato* quale componente di Consigli di Amministrazione di *Società* limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'*Assicurato* in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice;
3. per l'espletamento delle funzioni di mediatore e conciliatore di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.
4. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile.

Art. 17 Inizio e termine della garanzia – claims made

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione in relazione a qualsiasi fatto dannoso verificatosi durante tale periodo ovvero precedentemente alla data di stipula della stessa.

L'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di garanzia postuma relative a qualsiasi fatto dannoso verificatosi prima della data di scadenza della polizza.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 18) Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale per:

a) Attività professionale diversa
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in *polizza*; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di *Società* per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;

b) Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione
per qualsiasi *sinistro* inerente l'attività svolta dall'*Assicurato* nell'ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva B); per qualsiasi sinistro inerente l'incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto salvo quanto indicato all'art. 16) punto 1;

c) CAAF per qualsiasi *sinistro* conseguenti all'attività svolta dall'*Assicurato* nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n.413:

d) Valore futuro/rendimento per qualsiasi *sinistro* attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall'*Assicurato* in relazione a quanto segue:

a) disponibilità di fondi
b) proprietà immobiliari o personali
c) beni e/o merci
d) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
e) Rischio contrattuale puro per qualsiasi sinistro riconducibile ad una:
a) Penalità contrattuale in genere.
b) Sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'*Assicurato*.
c) Irrogazione di sanzioni amministrative, anche di natura disciplinare, inflitte all'*Assicurato* delle quali l'*Assicurato* sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
d) Compensi di qualunque genere percepiti dall'*Assicurato* o da suoi sostituti e/o ausiliari e

conferiti dal Cliente.

f) Atti dolosi
per qualsiasi *sinistro* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'*Assicurato* colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti dall'*Assicurato*. Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.

g) Atti punitivi
per qualsiasi sinistro derivante da un atto a carattere punitivo e/o esemplare e/o sanzionatorio e non risarcitorio (es. *punitive or exemplary damages*).

h) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
per qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'*Assicurato* prima dell'inizio del periodo di *Assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato *danni* a Terzi, già note all'*Assicurato* all'inizio del periodo di *Assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente assicuratore;

i) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta contro l'*Assicurato fuori dal territorio di validità della polizza*:
In particolare in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
i. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

j) Visto pesante
per qualsiasi *danno* involontariamente cagionato ai Terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)

k) Assistenza fiscale
i *danni* involontariamente cagionati ai Terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Art. 19) Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le sole richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'Assicurato nel teritorio Italiano. L'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.

Art. 20) Massimale e Franchigia

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro verificatasi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza (sinistri in serie). Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
Le garanzie di polizza si intendono prestate con l'applicazione della franchigia indicata nella Scheda di polizza.
La Società sarà comunque tenuta a risarcire il Terzo per l'intero danno, ferma restando la facoltà di recuperare l'ammontare della franchigia dall'Assicurato tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Art.21) Cessazione dell'attività - Postuma

E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività

professionale, richiedere alla Società - entro e non oltre la data di scadenza dell'ultima annualità assicurata - la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi per un periodo di anni 10 (dieci), sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatosi prima della cessazione dell'attività.
In nessun caso, la Società potrà negare la richiesta di estensione postuma delle garanzie di polizza.

Ai fini della proroga di cui sopra, si conviene che il massimale relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborsoacarico della Società, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nel suddetto periodo di Assicurazione.
In caso di attività svolta in forma collettiva, il massimale di cui alla garanzia postuma si intenderà unico e indivisibile.

A fronte di detta proroga, l'Assicurato dovrà corrispondere un importo pari al 200% (duecento per cento) del premio riferito all'annualità in corso.

Art. 22) Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in corso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono pur ché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
E' facoltà degli eredi richiedere l'attivazione della garanzia postuma di cui al precedente articolo 21, nei trenta giorni successivi al decesso dell'Assicurato, a prescindere dalla data di scadenza della polizza.

Art. 23) Nomina del difensore ed altre facoltà

In ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato ha la facoltà di indicare, entro otto giorni lavorativi, alla Compagnia il legale di propria fiducia nella gestione del giudizio, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 15); in tale ipotesi la Compagnia ha facoltà di respingere, con comunicazione motivata, la richiesta dell'Assicurato, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
La Compagnia, se espressamente richiesta dall'Assicurato, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo stragiudiziale, che in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.
L'Assicurato ha altresì la facoltà di respingere a proprio titolo e responsabilità le pretese del Terzo, quand'anche la Compagnia o l'eventuale lodo arbitrale siano di parere contrario; in tale ipotesi la Compagnia metterà a disposizione dall'Assicurato la somma che avrebbe liquidato al Terzo danneggiato in sede di transazione, ottenendo dall'Assicurato manleva per ogni altro ed ulteriore onere od impegno.

Art. 24) Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà per intero di ogni e qualsiasi danno inerente l'attività svolta dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi corresponsabili.

Art. 25) Studio Associato o Società tra professionisti

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per *Assicurato*, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale.
Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli soci per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla *Società*.
La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

Art. 26) Attività fiscale, tributaria e di revisione di Enti Locali La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggivigenti.

Art. 27) Perdita di una persona chiave

La *Società* rimborserà all`*Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave* avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 1.000,00.

Art. 28) Spese per il ripristino della reputazione

La *Società* rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall`*Assicurato* in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per *sinistro* e per anno e con Franchigia di € 500,00 per *sinistro.*

Art. 29) Spese di salvataggio

Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la *Società* rimborserà l`*Assicurato* per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore professionale a condizione che:

(i) La *Società* sia stata tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
(ii) La *Società* sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre danni di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
(iii) L`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla *Società;* e
(iv) Tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`*Assicurato*;

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.

Art. 30) Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi *Assicurato*, la *Società* tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla *Società,* allora la *Società* potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.
In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel Modulo di Adesione, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi *Assicurato* o informazione di cui un qualsiasi *Assicurato* è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro *Assicurato*, ove si debba stabilire se una qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di tale altro *Assicurato* sia oggetto di copertura assicurativa.

Art. 31) Recesso per Ripensamento

L'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell'Assicurato, della Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Art. 32) Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a Terzi *(considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui ai successivi articoli),* nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata.

RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per *danni* involontariamente cagionati a Terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della *polizza*, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i *danni* arrecati a Terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per *sinistro* qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto *danni* a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per *danni* a Terzi pari a € 250,00.

Ferme le esclusioni di cui al punto 14 di *polizza* – Rischi esclusi dall'*Assicurazione* – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti *danni*:

a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa inopera;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall'*Assicurazione* R.C.T./R.C.O. sono esclusi i *danni* derivanti:
h) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali èprestata l'*Assicurazione*;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *danni* non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai *danni* previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni esperite da:
- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n°38
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'*Assicurazione* R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione* di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale RC Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per *sinistro*.
Dalla *Assicurazione* RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni: Novero dei Terzi:
Agli effetti della garanzia RCT della *polizza*, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'*Assicurato*.
Per prestatori di lavoro si intendono:
I lavoratori alle dirette dipendenze dell'*Assicurato* soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.
I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38 I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n°196.

Rivalsa INPS
Tanto l'*Assicurazione* R.C.T. quanto l'*Assicurazione* R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Committenza auto
La *Società* risponde delle somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di *danni*, sia per lesioni a persone sia per *danni* a cose od animali, involontariamente cagionati a Terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'*Assicurato* o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(Valide esclusivamente se espressamente richiamate)

A) Funzioni pubbliche

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

1. all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
2. all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;
3. all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi;
4. all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005.

B) Attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 16 delle Condizioni Particolari, la garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

1. all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. all'involontaria violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alla esplicazione delle funzioni di Sindaco effettivo o supplente e/o di revisore contabile di Società, associazioni, fondazioni ed enti similari. La garanzia è prestata anche per le perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi sindacali affidati a collaboratori e/o dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad Albi Professionali, purché facciano parte di Collegi Sindacali nei quali l'Assicurato è Presidente o componente;
3. all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Comitato di Gestione eControllo;
4. all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Organismi di Vigilanza (L.231/2001).

Fermo il massimale di polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* per *danni* involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'*Assicurato* della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del CodiceCivile.
L'*Assicurazione* non è operante per qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la *Società*.
L'assicurazione non è operante per qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in *polizza* e comunque non superiore a € 2.000.000,00 per *sinistro* e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'*Assicurato* con scoperto 10% minimo
€ 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per *sinistro*.
Resta convenuto che, fermo restando i limiti di massimale e le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.
S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s'intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla *polizza*.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

INFORMATIVA PRIVACY Al SENSI DEL D.Lgs.30/06/2003 n 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo /2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali ("Regolamento"), LEV INS INSURANCE COMPANY AD, Titolare del trattamento ("LEV INS INSURANCE COMPANY AD" o"Società"), la informa di quanto segue

TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI

I dati personali trattati da LEV INS INSURANCE COMPANY AD, a seconda della tipologia di polizza da Lei sottoscritta, sonoi datipersonali Suoi, dei Suoi familiari, degliassicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi odaterzi, ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo (es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con la Società.
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e reddituali, dati relativi a documenti personali) e a qualsiasi altro beneficiario, non ché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali. Ove previsto inrelazione ai prodotti assicurativi LEV INS INSURANCE COMPANY AD , la Società potrà raccogliere in formazioni sulla localizzazione del veicolo.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione deiservizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere inoltre che nel corso della durata del/dei contratto/i di assicurazione che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito,ovvero nel ramo Danni (di seguito anche il "Contratto/i") e al fine di esecuzione di specifiche operazioni o servizi da Lei richiesti, anche in tempi e con modalità diverse la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare l'originale razzialeo etnica, lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo specifico e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei Contratto/i.

FlNALlTA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Lev Ins insurance Company Ad tratterà i dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

(i) finalità connesse all'emissione del Contratto/i (inclusa la fase pre-contrattuale), finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto/i assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, esecuzione e gestione del rischio e della strategia di investimento, esecuzione delle richieste di riscatto, gestione dei sinistri, liquidazione delle somme assicurate, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo, invio di comunicazioni informative/newsletter non aventi carattere promozionale o pubblicitario, gestione del rapporto in relazione alle connesse attività di intermediazione e riassicurazione) e finalità connesse all'assistenza prestata dalla Società (ad esempio erogazione dei servizi accessori, tutela legale, soccorso stradale, ecc.) in relazione ai servizi da Leirichiesti. La basegiuridicadi tali attività ditrattamento sirinviene nella necessitàdi dareesecuzione egestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso.

(ii) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del finanziamento del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica del trattamento è individuata nella necessità di adempiere un obbligo legale a cui la Società è soggetta.

(iii) finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del

legittiminteresse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità dei punti precedenti è necessario e in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa l'eventuale liquidazione di sinistri.

Inoltre, la Società tratterà i dati personali, ad esclusione delle categorie particolari di dati e dei dati giudiziari:

(iv) previo consenso specifico, anche per finalità di marketing, realizzate sia con modalità automatizzate (es. email, sms, fax etc.) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore etc.), quali a mero titolo esemplificativo, ricerche dimercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di società appartenenti allo stesso gruppo, anchesulla basedelle Sue abitudini edei Suoiinteressi. Il mancato conferimento deidatiper tali finalità, ovefosserichiesto il conferimento didati necessaria tali finalità (come Le sarà indicato inoccasione della raccolta dei dati relativi) è del tutto facoltativo; analogamente il conferimento del consenso per le finalità di marketing non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendo Le solo la possibilità di riceveremateriale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento si individua nel Suo consenso espresso.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personal isaranno trattati anche con strumenti elettronici e, ovenecessario, informato cartaceo e archiviati sui nostri sistemi o su sistemi dei nostri fornitori che operano nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società, tutelando la Sua riservatezza ei Suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario ad erogare i servizi assicurativi da Lei richiesti ed a consentire alla Società di ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa (e, in ogni caso non superiore a 11 anni). I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto iv) saranno conservati fino a revoca del Suo consenso.

DESTINATARI DEI DATI

I dati raccolti sono trattati dai dipendenti/collaboratori di Lev ins Insurance Company Ad , che siano stati autorizzati e opportunamente istruiti, che svolgono compiti di natura tecnica-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni einconformità delle istruzioni ricevute. I Suoi dati potranno essere trattati anche da soggetti che operano in qualità di Responsabili del trattamento, per conto e suistruzioni Lev Ins Insurance Company Ad , tra i quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici, le società di recupero credito, gli agenti e subagenti, liquidatori di sinistri, società di archiviazione e di postalizzazione, società di call center, fornitori di servizi amministrativi e contabili (anche eventualmente appartenenti al Gruppo).

I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari del trattamento (*in particolare, canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, attuari, avvocati, medici, periti, ed altri consulenti, strutture sanitarie, autofficine, centri di demolizione autoveicoli, agenzie investigative, servizi di spedizione, etc.*), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazione ad essa associate), IVASS, COVIP, UIF, Motorizzazione Civile, Autorità Giudiziaria ed altre autorità pubbliche non chè persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza a favore di Lev Ins Insurance Company Ad (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria, etc.); società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

In caso di operazi oniposte in essere dall'interessato che siano ritenute rilevanti dalla Società ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. i dati potranno essere comunicati anche ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati oche agiscono inqualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo privacy@lev-ins.com ovvero presso la Società I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove perspecifiche esigenze connesse alla sede dei servizi residaifornitori, fosse necessario trasferire i dat iverso paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, LEV INS AD si impegna a

garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei Dati Personali - all'indirizzo privacy@lev-ins.com ovvero con lettera raccomandata presso la sede della Società - copia degli impegni assunti dai terzi nelcontesto di tali clausole nonchél'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeodovesono trasferiti i dati).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 ss Regolamento Lei potrà esercitare specifici diritti, tra i quali a titolo esemplificativo quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e chiederne la cancellazione oveil trattamento deidati non sia piùnecessario, o di chiederelalimitazione del trattamento dei dati, di opporsi, anche parzialmente in relazione alle modalità di trattamento, anche di profilazione eall'utilizzodei Suoi datiper finalità di marketing. Potrà inoltre ricevere copia dei Suoi dati in formato elettronico e chiedere che siano trasmessi ad altro titolare del trattamento neicasi di datipersonali da Lei forniti alla Società e il cui trattamento è effettuato dalla Società con il Suo consenso o per dare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali diritti potranno essere sempre esercitati, in modo agevole e gratuito rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO) come di seguito indicati.

In qualunque momento può inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è Lev Ins Insurance Company Ad . con sede legale e Direzione Generale 67° Simeonovsko Shose Blvd -1700 Sofia Bulgaria telefono +35980015333 telefax +3599522481 Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali ("DPO") può essere contatto all'indirizzo emai: privacy@lev-ins.com

Assicurazione

Responsabilità Civile Professionale

24/7

800 200 666

Indirizzo
Via Ludovisi, 36
00187 Roma, Italia

Contatto
tel: +39 06 97859922
e-mail: info@levelinsagency.it
www.levelinsagency.it

Numero Verde
800 200 666

INSURANCE COMPANY LEV INS ACTIVE SECURITY

Noi preveniamo gli eventi!

Cyber Service

800 200 666



INSURANCE COMPANY
LEV INS
ACTIVE SECURITY

Noi preveniamo gli eventi!

Descrizione della prestazione “Cyber Service “

- **OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il prodotto Cyber Service è un servizio che fornisce al cliente la massima protezione dai rischi connessi ai sistemi informatici.

- **MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO CYBER SERVICE**

Entro le 24 ore successive alla stipula del contratto, LEV INS INSURANCE COMPANY AD invia alla casella di posta elettronica comunicata dall’Assicurato le modalità di attivazione e di accesso ai servizi forniti.

Servizi Cyber

- **NAVIGAZIONE SICURA**

Il servizio fornisce una soluzione completa per la navigazione sicura sul web, disponibile per ogni tipo di dispositivo e sistema operativo.

Il servizio filtra i banner, i pop-up pubblicitari e i video in auto play. Blocca gli strumenti di monitoraggio che raccolgono informazioni sulle ricerche effettuate , per tracciare le preferenze dell’utente. Blocca l’accesso a siti pericolosi, di natura pornografica o violenta attraverso i quali l’utente potrebbe diventare l’oggetto di un attacco informatico o e che sono fonti di infezione con Malware dei sistemi informatici.

Il cliente , mensilmente riceve un report contenente delle statistiche dettagliate sulle pubblicità, gli strumenti di monitoraggio, siti pericolosi o Malware bloccati. Queste informazioni vengono conservate da LEV INS INSURANCE COMPANY AD per un periodo 60 giorni e non vengono fornite a terzi.

- **E-MAIL SICURA**

Il servizio offre protezione della posta elettronica ed è disponibile per tutti i server e-mail.

Il servizio E-mail sicura filtra la posta elettronica a livello di server. In questo modo ogni messaggio inviato da un indirizzo pericoloso viene bloccato prima di arrivare all’utente. Le connessioni ai siti web vengono monitorate allo scopo di prevenire attacchi informatici e di evitare l’installazione di Malware.

I database vengono costantemente aggiornati con record sulle nuove minacce.

- **NUMERO DI EMERGENZA: CYBER 24/7** 800 200 666

Un numero di supporto attivo 24/7 dove contattare i nostri specialisti certificati della Centrale Operativa. In caso di un attacco informatico il cliente può contare su un supporto veloce ed efficace. I nostri esperti implementano una strategia di risposta agli attacchi basata sul modello israeliano.

- **CYBER FORMAZIONE**

Formazione sui temi della sicurezza informatica e sulla **reazione i**n caso di un attacco informatico. LEV INS INSURANCE COMPANY AD fornisce un pacchetto di materiale audio e video per la formazione digitale sviluppato da esperti informatici israeliani.

- **CYBER GUIDA**

La guida sulla sicurezza informatica di LEV INS INSURANCE COMPANY AD consente di migliorare la conoscenza in materia di sicurezza , offrendo indicazioni concrete mirate ad aumentare la sicurezza dei propri dispositivi informatici.

La Prestazione Cyber Service Non Comprende

a) L'installazione di aggiornamenti che hanno un costo extra;
b) La gestione e/o l'aggiornamento del software utilizzato dall'Assicurato in assenza delle necessarie licenze d'uso;
c) Interventi che non possono essere effettuati in modalità remota.

LEV INS INSURANCE COMPANY AD eroga i servizi di prevenzione/supporto e/o servizi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi sopra indicati, avvalendosi di una Centrale Operativa facente parte del Gruppo LEV INS INSURANCE COMPANY AD

Per usufruire delle prestazioni, L'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, attiva 24/7, al numero 800 200 666

L'Assicurato dovrà comunicare:

- Le proprie generalità,
- Il numero di contratto,
- Descrizione dell'evento , da registrare insieme all'operatore.
- Un recapito telefonico.

Le prestazioni che prevedono un successivo intervento di personale specializzato in modalità remota, saranno erogate nei tempi concordate con l'operatore della Centrale Operativa.

➢ **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO: NOTIFICA DEGLI EVENTI**

Il cliente deve contattare immediatamente la Centrale Operativa secondo le seguenti modalità:

- Contattando il numero 800 200 666 , fornendo le informazioni richieste.

LEV INS INSURANCE COMPANY AD si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante la necessità di fornire il servizio e di far valere in qualsiasi momento e in ogni caso eventuali esclusioni alla prestazione.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, LEV INS INSURANCE COMPANY AD non è tenuta a rimborsare prestazioni che non sono state disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

➢ **MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI**

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, LEV INS INSURANCE COMPANY AD non è tenuta a fornire alcun indennizzo, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione. LEV INS INSURANCE COMPANY AD non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita ed imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di prestazioni previste.

Cyber Service

24/7

800 200 666

Indirizzo
Via Ludovisi, 36
00187 Roma, Italia

Contatto
tel: +39 06 97859922
e-mail: info@levelinsagency.it
www.levelinsagency.it

Numero Verde
800 200 666

INSURANCE COMPANY
LEV INS
ACTIVE SECURITY

Noi preveniamo gli eventi!